

DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

CONCERNENTI LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO ALLA VIGILANZA E ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

- VISTI
- Art. 32 della Costituzione (*Tutela la salute*);
 - Legge 11 novembre 1975, n. 584;
 - C.M. 05.10.1976, n. 69;
 - Legge 689/1981;
 - D.P.C.M. 14/12/1995;
 - D. L.vo 30.12.1999, N. 507;
 - Legge 28/12/2001, n. 448;
 - Legge 16.11.2003, n. 3;
 - Legge 31.10.2003, n. 306;
 - Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
 - Legge 30.12.2004, n. 311;
 - Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
 - Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
 - Legge Finanziaria 2005;
 - D. L.vo 09.04.2008, n. 81;
 - D.I. del 01.02 2001, n. 44;
 - D.L.vo 30.03.2001, 165;
 - C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
 - l'O.M. del Ministero della Salute del 28 settembre 2012;
 - l'O.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2013;
 - D.L. 12/09/2013, n. 104.

PREMESSO CHE

- ✓ il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica;
- ✓ che in base a valori e principi condivisi si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
 - b) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
 - c) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - d) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
 - e) prevenire forme di dipendenza patologica e promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell’ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano dell’Offerta Formativa;
 - f) dare visibilità alle azioni promosse nell’ambito del POF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica.

SI TRASMETTONO LE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese a garantire l’osservanza del divieto normativo e il perseguimento delle finalità di cui in premessa.

1. DESTINATARI

Il presente Regolamento è diretto a tutto il personale dell'Istituto, docenti, ATA, educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni, allievi e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne della scuola. È altresì esteso ai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e ai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'Istituzione scolastica.

2. OGGETTO DEL DIVIETO

1. È stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni dell'istituto (es. nelle aule, negli atri e nei corridoi, nei bagni, nei laboratori, nella palestra, nella biblioteca, in cortile, in giardino...).
2. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

3. INFORMAZIONE E CARTELLONISTICA

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata:
 - a) all'emanazione di circolari informative dirette a tutto il personale scolastico e agli alunni (inoltrate in formato cartaceo, via mail al personale scolastico e pubblicate nel sito web)
 - b) alla pubblicazione del Regolamento nel sito web scolastico;
 - c) alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. La cartellonistica dovrà recare le seguenti informazioni:
 - a) intestazione dell'Istituto Comprensivo;
 - b) pittogramma;
 - c) la dicitura "VIETATO FUMARE"
 - d) la normativa di riferimento;
 - e) indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
 - f) nominativo del personale Responsabile preposto della vigilanza sull'osservanza del divieto, all'accertamento e alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.
3. In tutti i plessi e negli uffici di Segreteria sono apposti cartelli di divieto di fumo:
 - a) almeno un cartello per ciascun piano di cui si compone l'edificio scolastico;
 - b) in prossimità di ingressi interni ed esterni;
 - c) in prossimità di scale interne.
 - d) i cartelli dovranno essere ben visibili e in numero sufficiente a garantire un'adeguata informazione anche a visitatori occasionali.

4. SOGGETTI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

1. I responsabili preposti alla vigilanza del rispetto del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati, con determinazione del Dirigente Scolastico (allegato A) e restano in carica per l'intero anno scolastico.
2. In caso di ritardo ovvero di impossibilità nella nomina restano in carica i Responsabili nominati nell'anno precedente fino a nomina dei nuovi soggetti preposti.
3. I nominativi dei Responsabili vanno indicati negli appositi cartelli.
4. In caso di assenza dei Responsabili, la vigilanza è demandata a tutto il personale scolastico (docente e ATA), la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono affidate ai Responsabili di plesso, ai collaboratori del Dirigente ovvero al Dirigente Scolastico.
5. È compito dei responsabili preposti:
 - Ø Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Ø Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.
 - Ø Notificare direttamente o per tramite del Dirigente scolastico la violazione del divieto all'adulto trasgressore ovvero alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare.
6. L'incaricato a svolgere le funzioni e i compiti di cui sopra non può, se non *per giustificato motivo*, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore per il divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di “lettera di accreditamento” e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
8. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto.
9. In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni al Dirigente scolastico.

5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata compilando, in duplice copia, il verbale di cui all'allegato B e consegnandone una copia al trasgressore se maggiorenne, la seconda copia deve essere conservata nell'apposito Registro dei Verbali.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.
3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art.10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a €275,00.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. In applicazione di ciò, la violazione del divieto di fumo presso questa Istituzione scolastica comporta il pagamento della somma pari.
 - €27,50
 - € 55,00 (per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale sia spedito a mezzo raccomandata).
4. I soggetti Responsabili preposti al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente Regolamento sono ammessi a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di €400,00.
5. Gli studenti e i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e in osservanza al presente Regolamento, sono soggetti altresì a procedimento disciplinare secondo le modalità e le procedure previste rispettivamente dal Regolamento di Istituto e dalle norme in materia di cui al T.U.297/94 e al D.Lgs. 150/2009.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO SANZIONE

1. Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere, entro il **termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione**, al pagamento del minimo della sanzione e cioè:
 - 27,50 euro per la violazione semplice;
 - 55,00 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
2. Se il trasgressore non ottempera il pagamento entro il termine di 15 giorni, è ammesso all’oblazione (art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689), se il versamento viene effettuato entro

60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole; nel versamento devono essere incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto si dovrà versare la somma di:

- 55,00 euro nel caso di violazione semplice;
 - 110,00 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
- Ø in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
 - Ø all'Ufficio Postale, tramite bollettino intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Forlì, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo – ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBETTOLA - verbale n. ____ del _____
 - Ø direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo – ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBETTOLA- verbale n. ____ del _____.
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento presso la Segreteria della Scuola (Via Gramsci, 37 Gambettola), onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

8. AUTORITÀ COMPETENTE E DIRITTO DI DIFESA

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato fatto il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

9. NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

10. ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento:

- a) Allegato A: determinazione del Dirigente scolastico per l'individuazione dei funzionari incaricati all'applicazione del divieto di fumo.
- b) Allegato B: verbale di contestazione per la violazione della normativa sul divieto di fumo
- c) Allegato C: rapporto al Prefetto
- d) Allegato D: cartellonistica di divieto di fumo

Adozione con delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 del 25/06/2014

ALLEGATO A:

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Regolamento d'Istituto sull'applicazione del divieto di fumo, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 25/06/2014 con delibera nr. 61, verbale n. 11, e la propria disposizione interna emanata in data 27/08/2014;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di procedere ad accertare, contestare, verbalizzare e sanzionare le eventuali infrazioni (rif. Legge 24 novembre 1981, n. 689);
- PRESO ATTO di dover provvedere a quanto sopra richiamato;
- CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituto ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi della stessa;
- RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n. 7 funzionari debitamente incaricati;

D E T E R M I N A

di individuare il seguente personale quale Funzionario Incaricato all'applicazione del divieto di fumo in tutte le aree dell'Istituzione scolastica (interne ed esterne):

- 1. CASAVECCHIA ALDO (secondaria)**
- 2. FRANCHINI PAOLA (primaria)**
- 3. PENNACCHI ROSANNA (infanzia)**
- 4. MAESTRI VALENTINA (infanzia)**
- 5. CASALI ANGELA (infanzia)**
- 6. BAGNOLINI LORETTA (infanzia)**
- 7. DSGA (Ufficio)**

Gambettola, lì 07/10/2015

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Angelini